

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA



Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 50

PROT. N. 233

Oggetto:

SEMPLIFICAZIONE E LIBERALIZZAZIONE (D.L. 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 214/2011 E D.L. 1/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 27/2012) – RICOGNIZIONE E ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI.

Il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE DUEMILADODICI nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BUSIN ALBERTO	P	FIORIN ENRICO	P
BERTI ROBERTO	P	BRAZZALE MARCO	P
DE MURI GIULIANA	Ag	DAL MASO MICHELA	P
SIMEONI ANTONIO	P	GROTTO FERRUCCIO	P
BRAZZALE FLAVIO	P	FACCIN PIETRO	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P	CAPPOZZO WALTER	P
BUSATO GIOVANNI	P	RUFFATO CRISTINA	Ag
BEDENDI FABIO	Ag	SOSSELLA GIANFRANCO	Ag
POZZER GIUSEPPE	P		

Presenti n. 13 assenti n. 4

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- le recenti riforme amministrative hanno imposto una nuova rilettura del complesso normativo di competenza delle amministrazioni locali anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di impostazione comunitaria;
- negli ultimi periodi sono state introdotte, a livello comunitario e statale, misure contenenti una progressiva liberalizzazione delle varie attività economiche, atte a sostenere lo sviluppo economico, quale strumento per contrastare gli effetti negativi derivanti dalla crisi economica e a favorire la crescita e la competitività del nostro paese;
- le disposizioni normative adottate, prima a livello comunitario e poi a livello statale sono state le seguenti:
 - Direttiva Comunitaria n. 123/CE del 12/12/2006 – Direttiva Servizi (denominata Bolkestein), la quale ha previsto l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sul territorio comunitario, prevedendo la possibilità di adottare delle limitazioni all'esercizio dell'attività economica esclusivamente nei casi in cui sussista l'esigenza di tutelare determinati interessi pubblici di carattere generale, secondo i criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità;
 - Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010 – Intervento normativo generale che ha recepito i principi contenuti nella Direttiva servizi n. 2006/123/CE. In particolare sono stati individuati i motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare l'adozione di limitazioni all'esercizio di un'attività economica, ovvero: “l'ordine, la sicurezza, l'incolumità e la sanità pubblici, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”;
 - Decreto Legge n. 98 del 6/07/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito dalla Legge n. 111 del 15/07/2011;
 - Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011;
 - Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (denominato Decreto Salva Italia). Convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;
 - Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito dalla Legge n. 27 del 24/03/2012;
 - Decreto Legge n. 5 del 9/02/2012 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo”, convertito dalla Legge n. 35 del 4/04/2012;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 5/06/2012 “Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio”;
 - Decreto Legislativo n. 147 del 6/08/2012 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”;
- in particolare, l'art. 31, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 dispone “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e Nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela

della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro novanta giorni dalla data d entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (termine modificato dalla Legge 27/2012);

- ne consegue che la programmazione delle attività commerciali è ammissibile solo ai fini della tutela degli interessi pubblici sopra indicati, con esclusione di ogni forma di programmazione che abbia per oggetto valutazioni di carattere strettamente economico;
- la Regione del Veneto, con propria deliberazione di Giunta n. 1010 del 5/06/2012, ha adottato il provvedimento di ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate dalle citate disposizioni normative, riservando solo la programmazione regionale concernente le grandi strutture di vendita ad apposita trattazione in sede di predisposizione del disegno di legge regionale di rivisitazione della materia relativa al commercio, e precisamente:
 - Legge Regionale n. 15 del 13/08/2004 “Commercio al dettaglio su aree private”, e la deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 18/02/2005;
 - Legge Regionale n. 10 del 6/04/2001 “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”, e le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2113 del 2/08/2005 e n. 2956 del 9/11/2001;
 - deliberazione di Giunta Regionale n. 1409/2003 del 16/05/2003 e successive modifiche ed integrazioni “Vendita di quotidiani e periodici”;
 - Legge Regionale n. 23 del 23/10/2003 “Norme per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva di carburanti” e le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1562 del 26/05/2004, n. 497 del 18/02/2005 e n. 978 del 18/03/2005;
- nella citata deliberazione regionale sono state elencate le disposizioni regionali che cessano di trovare applicazione per le diverse tipologie di attività commerciali;
- considerato che tali norme regionali avevano costituito il presupposto per l'adozione dei provvedimenti di programmazione commerciale comunale, si rende necessario adeguare i medesimi in conformità alle citate disposizioni di legge;
- in particolare, considerate le disposizioni nazionale e quelle regionali che cessano di trovare applicazione, i provvedimenti di programmazione vengono modificati, come di seguito indicato:

A) – CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ai sensi della L.R. Veneto 13/08/2004, n. 15, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2/03/2006 - Vengono eliminate le limitazioni diverse da quelle di natura urbanistica, determinate dall'indice di equilibrio, ovvero, dal rapporto tra densità di esercizio di vicinato e medie/grandi strutture di vendita. Cessa anche il divieto di svolgere l'esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

B) CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ai sensi della L.R. Veneto 21/09/2007, n. 29, adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2011 - Viene meno il numero massimo di esercizi attivabili. La precedente disciplina prevedeva la possibilità di insediamento solo con “matrice di programmazione di accessibilità e sostenibilità”, con divieto totale di nuove aperture in tutto il territorio comunale tranne un esercizio nell'area di valorizzazione PP3.

C) PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/1989 - Cessa di trovare applicazione in quanto vengono meno il numero massimo di edicole attivabili e le distanze tra esercizi esistenti.

D) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, ai sensi della L.R. Veneto 6/04/2001, n. 10, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 24/06/2002- Viene modificato l'art. 32, togliendo la dicitura relativa al rinnovo automatico della concessione, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1010 del 5/06/2012;

EVIDENZIATO che, in sintesi, cessano di trovare applicazione le disposizioni che costituiscono uno strumento di contingentamento ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, che per tale motivo contrastano con quanto previsto dal citato art. 31, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011;

PRECISATO che per tutte le attività economiche vengono inoltre semplificati gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese e viene adottata la gestione della pratica in modalità telematica come previsto dal D.P.R. n. 160/2010 che disciplina lo Sportello per le Attività Produttive;

SOTTOLINEATO, altresì, in applicazione dell'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 che riformula interamente l'art. 19 della Legge n. 241/1990 e a quanto disposto dal D. Lgs.vo 147/2012, la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o a zone soggette a tutela o vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, per il cittadino sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività economica, senza attendere i trenta giorni;

VISTA la nota prot. n. 15676 in data 18/12/2012 inviata alle Associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori, dei lavoratori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale;

RITENUTO provvedere in merito;

VISTE tutte le normative richiamate in premessa;

DISCUSSIONE :

- Segretario Comunale : Spiega il provvedimento in tutte le linee più importanti.
- Sindaco : Assumiamo questo provvedimento anche ai sensi dell'attività pertinente alla virtuosità ai fini del patto di stabilità; non è detto però che non si torni in Consiglio Comunale a breve, ponendo in essere qualche norma a freno, soprattutto, per esempio, dei problemi derivanti dai rumori nei bar fino a tarda notte. Se è giusto liberalizzare tutto, è giusto anche tutelare i cittadini che vivono magari sopra ad un bar e non riescono a dormire la notte.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Commercio e di legittimità del Segretario Comunale,

AD UNANIMITA' di voti, legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, la ricognizione e l'adeguamento delle Disposizioni Normative e Regolamentari Comunali in materia di Attività Commerciali, come di seguito:

A) – CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA'

COMMERCIALI, ai sensi della L.R. Veneto 13/08/2004, n. 15, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2/03/2006 - Vengono eliminate le limitazioni diverse da quelle di natura urbanistica, determinate dall'indice di equilibrio, ovvero, dal rapporto tra densità di esercizio di vicinato e medie/grandi strutture di vendita. Cessa anche il divieto di svolgere l'esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Si abrogano gli articoli meglio specificati nell'allegato sub A) parte integrante della presente deliberazione e precisamente:

- articolo 2) parte “Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita, settori merceologici e zonizzazione”
- articolo 2a) “Indice di equilibrio”
- articolo 3a) “Medie strutture fino a 1.000 mq.”
- articolo 3b) “Medie strutture da 1.001 mq. a 1.500 mq”
- articolo 4) “Registrazione dinamica dell'indice di equilibrio e relativo campo di applicazione”
- articolo 7) “Priorità”

B) CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ai sensi della L.R. Veneto 21/09/2007, n. 29, adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2011 - Viene meno il numero massimo di esercizi attivabili. La precedente disciplina prevedeva la possibilità di insediamento solo con “matrice di programmazione di accessibilità e sostenibilità”, con divieto totale di nuove aperture in tutto il territorio comunale tranne un esercizio nell'area di valorizzazione PP3.

Si abrogano gli articoli meglio specificati nell'allegato sub B) parte integrante della presente deliberazione e precisamente:

- articolo 4) “Zonizzazione”
- articolo 5) “Matrice di programmazione”
- articolo 6) “Criteri di priorità nell'esame delle domande”
- articolo 9) “Trasferimento di sede e ampliamento”, limitatamente ai commi 1) e 2).

C) PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/1989 - Cessa di trovare applicazione in quanto vengono meno il numero massimo di edicole attivabili e le distanze tra esercizi esistenti.

D) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, ai sensi della L.R. Veneto 6/04/2001, n. 10, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 24/06/2002- Viene modificato l'art. 32, togliendo la dicitura relativa al rinnovo automatico della concessione, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1010 del 5/06/2012;

2. di non applicare le disposizioni che costituiscono uno strumento di contingentamento ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, che per tale motivo contrastano con quanto previsto dal citato art. 31, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011;
3. di applicare a tutte le attività economiche la fase di semplificazione agli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, disponendo l'inserimento della gestione della pratica in modalità telematica come previsto dal D.P.R. n. 160/2010 che disciplina lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
4. di dare attuazione all'art. 49, comma 4-bis, del D. L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 che riformula interamente l'art. 19 della Legge 241/1990, disponendo la

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in sostituzione delle varie autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, per il cittadino sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività economica, dando avvio immediato all'attività;

5. di prendere e dare atto che il presente provvedimento non modifica le disposizioni dettate in materia edilizia ed urbanistica;
6. di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell'impegno di
spesa
VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE

/

UFFICIO Commercio
VISTO: parere favorevole per la rego-
larità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Elena Fabris

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

IL SINDACO

F.to Busin Alberto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO
PRETORIO

ZANE', LI' 7 gennaio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa



PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE
